

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3633/92 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1992

che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3391/92 e (CEE) n. 3393/92 del Consiglio per le carni bovine di qualità pregiata e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3391/91 del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1993)(<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3393/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativo all'apertura di un contingente tariffario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (1993)(<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 2,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 3391/92 e (CEE) n. 3393/92, è stato aperto un contingente di carni bovine d'alta qualità e un contingente di carni di bufalo; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali regimi;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione(<sup>3</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91(<sup>4</sup>), tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti del settore delle carni bovine sono sottoposte alla presentazione di un certificato; che per le carni importate, nell'ambito del presente regolamento, da paesi terzi che non hanno sottoscritto un accordo di autolimitazione, questo certificato deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80; che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni,

conviene prevedere che i certificati non siano trasmissibili;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

### Articolo 1

1. Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3391/92 è ripartito come segue

a) 17 000 t di carni refrigerate disossate di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95, conformi alla definizione seguente:

• Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "Special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) \*;

b) 5 000 t in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente

• Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" \*;

c) 2 300 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

• Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) \*;

(<sup>1</sup>) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 5.

(<sup>3</sup>) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(<sup>4</sup>) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.